



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 novembre 2013
(OR. en)**

16551/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0244 (NLE)**

**RECH 562
COMPET 854
ENV 1095
AVIATION 224**

NOTA

Origine:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	15996/13 RECH 524 COMPET 802 ENV 1046 AVIATION 200
n. doc. Comm.:	12347/13 RECH 353 COMPET 572 ENV 708 AVIATION 108 (COM (2013) 505 final)
Oggetto:	Proposte della Commissione per le iniziative tecnologiche congiunte istituite a norma dell'articolo 187 del TFUE Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'impresa comune Clean Sky 2 - Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Il 10 luglio 2013 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta di regolamento del Consiglio relativo all'impresa comune Clean Sky 2.

2. Obiettivo dell'impresa comune Clean Sky 2 è di contribuire alla conclusione delle attività di ricerca avviate nell'ambito del programma Clean Sky (in particolare nel contesto di Orizzonte 2020 e della "sfida dei trasporti"), e di contribuire al miglioramento dell'impatto ambientale delle tecnologie aeronautiche nonché di sviluppare un'industria aeronautica ed una catena di approvvigionamento forti e competitive in Europa. Clean Sky 2 sostituisce l'attuale impresa comune Clean Sky istituita nell'ambito del PQ7.
3. La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) del Parlamento europeo ha nominato Christian EHLER (PPE) relatore della presente proposta. La votazione della commissione ITRE sul suo parere è prevista il 9 gennaio 2014.
4. Il Comitato economico e sociale europeo deve ancora rendere il suo parere.

II. LAVORI NELL'AMBITO DEL CONSIGLIO

1. Al termine del lavoro svolto a partire da settembre 2013 in sede di gruppo "Ricerca", sfociato in alcune modifiche alla proposta iniziale, il 22 novembre 2013 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha raggiunto un accordo di massima sul testo di compromesso della presidenza, riportato nell'allegato della presente nota. Rispetto al documento precedente (15996/13), le parti nuove sono indicate in **grassetto sottolineato** e le soppressioni con [...].
2. Va rilevato che la Commissione ha formulato una riserva generale su tutto il testo in attesa del parere del Parlamento europeo. Inoltre, DK ha espresso una riserva di esame parlamentare sull'intero testo.

III. CONCLUSIONI

Si invita pertanto il Consiglio a esaminare la proposta di compromesso presentata dalla presidenza (in allegato) al fine di giungere a un orientamento generale nella sessione del Consiglio "Competitività" del 2 e 3 dicembre 2013.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo all'impresa comune Clean Sky 2

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 187 e 188, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

considerando quanto segue:

- (1) La possibilità di costituire partenariati pubblico-privato in forma di iniziative tecnologiche congiunte è stata formulata per la prima volta nella decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)³.
- (2) La decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico Cooperazione che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)⁴ ha individuato specifici partenariati pubblico-privato da finanziare, tra cui un partenariato pubblico-privato nel settore specifico dell'iniziativa tecnologica congiunta Clean Sky.

¹ GU... [Parere del PE].

² GU... [Parere del CESE].

³ GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

⁴ GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86.

- (3) La strategia Europa 2020⁵ sottolinea la necessità di creare condizioni favorevoli per gli investimenti nella conoscenza e nell'innovazione in Europa al fine di favorire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione europea. Sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno approvato tale strategia.
- (4) Il regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... 2013 che istituisce Orizzonte 2020 – il programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020)⁶ ha l'obiettivo di esercitare un impatto maggiore sulla ricerca e l'innovazione, combinando il programma quadro Orizzonte 2020 e i fondi del settore privato in partenariati pubblico-privato in settori essenziali nei quali la ricerca e l'innovazione possono contribuire in generale agli obiettivi più ampi di competitività dell'Unione e ad affrontare le sfide sociali. La partecipazione dell'Unione a tali partenariati può assumere la forma di contributi finanziari alle imprese comuni istituite sulla base dell'articolo 187 del trattato, a norma della decisione n. 1982/2006/CE.
- (5) In conformità alla decisione (UE) n. .../2013 del Consiglio, del ... 2013, che istituisce il programma specifico che attua Orizzonte 2020 (2014-2020)⁷, è necessario garantire un ulteriore sostegno a imprese comuni istituite a norma della decisione n. 1982/2006/CE, alle condizioni specificate nella decisione (UE) n. .../2013.

⁵ COM(2010) 2020 definitivo.

⁶ GU... [O2020 PQ]

⁷ GU... [O2020 PS]

- (6) L'impresa comune Clean Sky istituita a norma del regolamento (CE) n. 71/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l'impresa comune Clean Sky⁸ ha conseguito i propri obiettivi, ovvero stimolare nuove ricerche nell'ambito di un partenariato pubblico-privato che consenta una cooperazione di lungo termine tra le parti interessate del settore aeronautico europeo. Le piccole e medie imprese (PMI) hanno partecipato massicciamente a Clean Sky e si sono viste assegnare circa il 40% del bilancio per gli inviti a presentare proposte. La valutazione intermedia⁹ dell'impresa comune Clean Sky ha dimostrato che l'impresa comune è riuscita a stimolare interventi atti a conseguire gli obiettivi ambientali. L'iniziativa Clean Sky, inoltre, è riuscita ad attrarre un'ampia e diversificata partecipazione di tutte le principali imprese dell'Unione e di un gran numero di PMI. Ciò ha portato a nuove collaborazioni e alla partecipazione di nuove organizzazioni. È opportuno, pertanto, continuare a sostenere la ricerca in questo ambito per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
- (7) Nel proseguire il sostegno al programma di ricerca Clean Sky è opportuno, inoltre, tenere conto dell'esperienza acquisita con le attività dell'impresa comune Clean Sky, compresi i risultati della valutazione intermedia e le raccomandazioni delle parti interessate¹⁰, attuando il programma mediante una struttura e norme più adatte allo scopo, al fine di migliorare l'efficienza e garantire la semplificazione. A tal fine, è necessario che l'impresa comune Clean Sky 2 adotti norme finanziarie specifiche per le sue esigenze in conformità all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione¹¹.
- (8) I membri privati dell'impresa comune Clean Sky hanno espresso per iscritto il loro accordo a proseguire le attività di ricerca nel settore dell'impresa comune Clean Sky mediante una struttura più adeguata alla natura di un partenariato pubblico-privato. È opportuno che i membri privati dell'impresa comune Clean Sky 2 accettino lo statuto di cui all'allegato I del presente regolamento mediante una lettera di approvazione.

⁸ GU L 30 del 4.2.2008, pag. 1.

⁹ SEC (2011) 1072 definitivo

¹⁰ http://www.cleansky.eu/sites/default/files/news/csjuconsultationreview_final.pdf

¹¹ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

- (9) Per conseguire i suoi obiettivi, l'impresa comune Clean Sky 2 dovrebbe fornire un sostegno finanziario, soprattutto in forma di sovvenzioni ai membri e ai partecipanti erogate a seguito di inviti a presentare proposte su base aperta e concorrenziale.
- (9 bis) L'impresa comune Clean Sky 2 dovrebbe operare in modo trasparente fornendo a tempo debito tutte le informazioni disponibili ai suoi organismi competenti nonché promuovendo di conseguenza le proprie attività.
- (10) I contributi dei membri privati non dovrebbero limitarsi ai costi amministrativi dell'impresa comune Clean Sky 2 e al cofinanziamento necessario per realizzare le azioni di ricerca e innovazione sostenute dall'impresa comune Clean Sky 2.
- (11) I loro contributi dovranno riguardare anche le attività supplementari dichiarate precedentemente e che devono essere intraprese dai membri privati come precisato in un piano delle attività supplementari; per acquisire un'adeguata valutazione d'insieme dell'effetto leva, tali attività supplementari dovrebbero costituire contributi all'iniziativa tecnologica congiunta Clean Sky nel suo insieme.
- (12) La partecipazione alle azioni indirette finanziate dall'impresa comune Clean Sky 2 dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e divulgazione nell'ambito di Orizzonte 2020, il programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020)¹².
- (13) Il contributo finanziario dell'Unione dovrebbe essere gestito in conformità al principio della sana gestione finanziaria e alle norme in materia di gestione indiretta di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012¹³.
- (14) È necessario che gli audit sui beneficiari di fondi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento siano effettuati in modo da ridurre gli oneri amministrativi, in conformità al regolamento (UE) n. .../2013 [il programma quadro Orizzonte 2020].

¹² GU... [O2020 RdP]

¹³ GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

- (15) È necessario tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e degli altri membri dell'impresa comune Clean Sky 2 mediante misure proporzionate lungo tutto il ciclo di spesa, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati comminando, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
- (16) Il revisore interno della Commissione dovrebbe esercitare nei confronti dell'impresa comune Clean Sky 2 le stesse competenze esercitate nei confronti della Commissione.
- (17) Ai sensi dell'articolo 287, paragrafo 1, del trattato, l'atto costitutivo di ogni organo o organismo creato dall'Unione può escludere l'esame dei conti di tutte le entrate e le spese di tale organo o organismo da parte della Corte dei conti. Conformemente all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i conti degli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 sono esaminati da un organismo indipendente di audit che deve, tra l'altro, fornire un parere sull'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti. La necessità di evitare duplicazioni nell'esame dei conti giustifica il fatto che i conti dell'impresa comune Clean Sky 2 non debbano essere oggetto di esame da parte della Corte dei conti.
- (18) Per l'erogazione del contributo finanziario dell'Unione a progetti di grande portata scaglionati su più anni, è consigliabile prevedere la possibilità di ripartire gli impegni di bilancio pluriennali dell'Unione e dell'impresa comune Clean Sky 2 in rate annuali. Il fatto di rendere gli impegni dell'Unione e dell'impresa comune Clean Sky 2 vincolanti nel lungo termine dovrebbe consentire di ridurre le incertezze inerenti alla realizzazione di tali azioni su larga scala.
- (19) Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, gli obiettivi dell'impresa comune Clean Sky 2 per rafforzare la ricerca industriale e l'innovazione in tutta l'Unione non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e, per evitare sovrapposizioni, garantire la certezza di avere una massa critica e utilizzare al meglio i finanziamenti pubblici, tali obiettivi possono invece essere conseguiti meglio a livello dell'Unione; il presente regolamento si limita al minimo indispensabile per il raggiungimento di tali obiettivi e non va oltre quanto necessario a tal fine.

(20) L'impresa comune Clean Sky era stata istituita per un periodo che andava fino al 31 dicembre 2017. L'impresa comune Clean Sky 2 dovrebbe continuare a sostenere il programma di ricerca di Clean Sky ampliando la portata delle attività nel quadro di un insieme di norme modificate. Il passaggio dall'impresa comune Clean Sky all'impresa comune Clean Sky 2 dovrebbe essere allineato e sincronizzato con il passaggio dal Settimo programma quadro al programma quadro Orizzonte 2020 per garantire un uso ottimale dei finanziamenti disponibili per la ricerca. A fini di chiarezza e di certezza del diritto, è opportuno pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 71/2008 e definire disposizioni transitorie.

(20 bis) È opportuno garantire una transizione agevole e senza interruzioni per allineare la durata della presente impresa comune al regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020¹⁴. Di conseguenza, l'impresa comune Clean Sky 2 dovrebbe essere effettiva a decorrere dal 1° gennaio 2014.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Istituzione

1. Per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta nel settore aeronautico è istituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 187 del trattato (in seguito denominata "Impresa comune Clean Sky 2") per il periodo 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2024.
2. L'impresa comune Clean Sky 2 sostituisce e prosegue l'impresa comune Clean Sky, istituita dal regolamento (CE) n. 71/2008 del Consiglio.
3. L'impresa comune Clean Sky 2 costituisce un organismo incaricato di attuare un partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵.

¹⁴ GU ... [QFP]

¹⁵ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

4. L'impresa comune Clean Sky 2 è dotata di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali di tali Stati. In particolare, essa può acquisire o alienare beni immobili e mobili e può stare in giudizio.
5. L'impresa comune Clean Sky 2 ha sede a Bruxelles (Belgio).
6. Lo statuto dell'impresa comune Clean Sky 2 è riportato nell'allegato I.

Articolo 2

Obiettivi

L'impresa comune Clean Sky 2 ha i seguenti obiettivi:

1. contribuire alla conclusione delle attività di ricerca avviate nell'ambito del regolamento CE) n. 71/2008 e all'attuazione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... 2013, che istituisce il programma quadro Orizzonte 2020 e, in particolare, la sfida dei trasporti intelligenti, ecosostenibili e integrati nell'ambito del pilastro "Sfide per la società" di cui alla decisione (UE) n. .../2013/UE [del Consiglio, del ... 2013, e che istituisce il programma specifico Orizzonte 2020];
2. contribuire al miglioramento dell'impatto ambientale delle tecnologie aeronautiche, comprese quelle relative all'aviazione di piccole dimensioni, nonché sviluppare un'industria aeronautica ed una catena di approvvigionamento forti e competitive a livello globale in Europa.

Ciò dovrebbe essere conseguito accelerando lo sviluppo di tecnologie per il trasporto aereo maggiormente ecologiche da diffondere il più rapidamente possibile e, in particolare, l'integrazione, la dimostrazione e la convalida di tecnologie in grado di:

- a) aumentare l'efficienza energetica degli aeromobili, riducendo le emissioni di CO₂ del 20-30% rispetto agli aeromobili all'avanguardia che entrino in funzione a decorrere dal 2014;
- b) ridurre le emissioni di NO_x e sonore degli aeromobili del 20-30% rispetto agli aeromobili all'avanguardia che entrino in funzione a decorrere dal 2014.

Articolo 3

Contributo finanziario dell'Unione

1. La partecipazione massima dell'Unione, compresi gli stanziamenti EFTA, all'impresa comune Clean Sky 2, per la copertura dei costi amministrativi e operativi, è pari a [...] **1,8** [...] miliardi di EUR[...]. Il contributo è erogato da stanziamenti del bilancio generale dell'Unione europea assegnati al programma specifico Orizzonte 2020 recante attuazione del programma quadro Orizzonte 2020, conformemente agli articoli 58, paragrafo 1, lettera c), punto iv), 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per gli organismi di cui all'articolo 209 del medesimo regolamento.
2. Le modalità del contributo finanziario dell'Unione sono stabilite in un accordo di delega e in accordi annuali per il trasferimento di fondi che devono essere conclusi tra la Commissione, per conto dell'Unione, e l'impresa comune Clean Sky 2.
3. L'accordo di delega di cui al paragrafo 2 riguarda gli aspetti contemplati all'articolo 58, paragrafo 3, all'articolo 60 e all'articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e all'articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, come pure:
 - a) i requisiti relativi al contributo dell'impresa comune Clean Sky 2 per quanto riguarda i pertinenti indicatori di efficienza di cui all'allegato II della decisione n. .../UE [il programma specifico recante attuazione del programma quadro Orizzonte 2020];

- b) i requisiti relativi al contributo dell'impresa comune Clean Sky 2 ai fini del monitoraggio di cui all'allegato III della decisione n. .../UE [il programma specifico recante attuazione del programma quadro Orizzonte 2020];
- c) gli indicatori specifici di prestazione relativi al funzionamento dell'impresa comune Clean Sky 2;
- d) gli accordi relativi alla trasmissione dei dati necessari a garantire che la Commissione sia in grado di adempiere ai suoi obblighi in materia di divulgazione e rendicontazione;
- e) l'impiego di risorse umane e le modifiche relative a tali risorse, in particolare le assunzioni per gruppo di funzioni, il grado e la categoria, l'esercizio di riclassificazione e le eventuali modifiche apportate alla consistenza del personale.

Articolo 4

Contributi di membri diversi dall'Unione

1. Ciascun responsabile e partner principale dell'impresa comune Clean Sky 2 apporta direttamente, o per il tramite delle proprie entità affiliate, il proprio contributo. Il contributo complessivo da parte di tutti i membri ammonta ad almeno [...]2,25 miliardi di EUR[...] per il periodo indicato all'articolo 1.
2. Tra i contributi di cui al paragrafo 1 figurano i seguenti:
 - a) contributi all'impresa comune Clean Sky 2 come precisato al punto 15, paragrafo 2) e 15, paragrafo 3, lettera b), dello statuto, di cui all'allegato I;

- b) contributi in natura per un valore di almeno [...]990 milioni di EUR[...], per il periodo di cui all'articolo 1, da parte dei responsabili e partner principali o dalle loro entità affiliate, comprendenti i costi da essi sostenuti nell'attuazione di attività complementari non comprese nel piano di lavoro dell'impresa comune Clean Sky 2 che contribuiscono agli obiettivi dell'iniziativa tecnologica congiunta Clean Sky. Tali costi possono essere finanziati tramite altri programmi dell'Unione in conformità alle norme e procedure applicabili. In questi casi, il finanziamento dell'Unione non sostituisce i contributi in natura dei responsabili e partner principali o delle loro entità affiliate.

I costi di cui alla lettera b) non possono beneficiare del sostegno finanziario dall'impresa comune Clean Sky 2. Le attività corrispondenti figurano in un piano di attività supplementare indicante il valore stimato di tali contributi.

3. I responsabili e partner principali dell'impresa comune Clean Sky 2 dichiarano ogni anno entro il 31 gennaio al consiglio di direzione dell'impresa comune Clean Sky 2 il valore dei contributi di cui al paragrafo 2 erogati in ciascuno dei precedenti esercizi finanziari. Il gruppo di rappresentanti degli Stati è altresì informato.

4. Al fine di valutare i contributi di cui al paragrafo 2, lettera b), e al punto 15, paragrafo 3, lettera b), dello statuto, di cui all'allegato I, i costi sono determinati secondo le consuete pratiche contabili dei soggetti interessati, i principi contabili applicabili del paese in cui ciascuna entità è stabilita e i vigenti principi contabili internazionali/principi internazionali di informativa finanziaria. Le spese sono certificate da un revisore esterno indipendente designato dall'entità interessata. Il metodo di valutazione può essere verificato dall'impresa comune Clean Sky 2 qualora il contenuto della certificazione desse adito a incertezze. I costi sostenuti per attività complementari non sono sottoposti ad audit da parte dell'impresa comune Clean Sky 2 o di qualsiasi organo dell'Unione.
5. La Commissione può sopprimere, ridurre parzialmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune Clean Sky 2 o avviare la procedura di liquidazione di cui al punto 24, paragrafo 2, dello statuto di cui all'allegato I, se tali membri o loro soggetti affiliati non mettono a disposizione i contributi di cui al paragrafo 2 o li forniscono parzialmente o in ritardo. La decisione della Commissione non ostacola il rimborso dei costi già sostenuti o imputati da parte dei membri dell'impresa comune Clean Sky 2 al momento della notifica della summenzionata decisione.

Articolo 5

Regolamento finanziario

L'impresa comune Clean Sky 2 adotta le sue regole finanziarie specifiche conformemente all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento (UE) n. ... [regolamento delegato sul modello di regolamento finanziario per i PPP].

Articolo 6

Personale

1. Lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68¹⁶ e le norme adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione per l'applicazione dei citati statuto e regime si applicano al personale dell'impresa comune Clean Sky 2.
2. Il Consiglio di direzione esercita, in relazione al personale dell'impresa comune Clean Sky 2, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità con potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (nel prosieguo "poteri dell'autorità con potere di nomina").

Il consiglio di direzione adotta, in conformità all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti di autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della delega di poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Se circostanze eccezionali lo richiedono, il consiglio di direzione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente i poteri di autorità con potere di nomina delegati al direttore esecutivo, nonché i poteri subdelegati da quest'ultimo, per esercitarli esso stesso o delegarli, per un periodo di tempo limitato, a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

¹⁶ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

3. Il consiglio di direzione adotta adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti conformemente all'articolo 110 dello statuto dei funzionari.
4. La consistenza del personale è determinata dalla tabella dell'organico dell'impresa comune Clean Sky 2 indicante il numero di posti temporanei per gruppo di funzioni e per grado e il numero di agenti contrattuali, espresso in equivalenti tempo pieno, in linea con il suo bilancio annuale.
5. Il personale dell'impresa comune Clean Sky 2 è composto di agenti temporanei e agenti contrattuali.
6. Tutti i costi relativi al personale sono a carico dell'impresa comune Clean Sky 2.

Articolo 7

Esperti nazionali distaccati e tirocinanti

1. L'impresa comune Clean Sky 2 può avvalersi di esperti nazionali distaccati o tirocinanti che non sono assunti dall'impresa comune. Il numero di esperti nazionali distaccati, espresso in equivalenti a tempo pieno, è aggiunto alle informazioni sul personale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del presente regolamento in linea con il bilancio annuale.
2. Il consiglio di direzione adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso l'impresa comune Clean Sky 2 e all'impiego dei tirocinanti.

Articolo 8

Privilegi e immunità

All'impresa comune Clean Sky 2 e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

Articolo 9

Responsabilità dell'impresa comune Clean Sky 2

1. La responsabilità contrattuale dell'impresa comune Clean Sky 2 è disciplinata dalle disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile all'accordo, decisione o contratto in questione.
2. In materia di responsabilità non contrattuale, l'impresa comune Clean Sky 2 risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.
3. Qualsiasi pagamento dell'impresa comune Clean Sky 2 destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2, come pure i costi e le spese sostenuti in relazione ad essa, è considerato come spesa dell'impresa comune Clean Sky 2 ed è coperto dalle risorse dell'impresa comune Clean Sky 2.
4. Solo l'impresa comune Clean Sky 2 risponde delle proprie obbligazioni.

Articolo 10

Competenza della Corte di giustizia e diritto applicabile

1. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi:
 - a) in virtù di una clausola compromissoria contenuta negli accordi, decisioni e contratti conclusi dall'impresa comune Clean Sky 2;
 - b) nelle controversie relative al risarcimento di danni causati dal personale dell'impresa comune Clean Sky 2 nell'esercizio delle sue funzioni;
 - c) nelle controversie tra l'impresa comune Clean Sky 2 e il suo personale nei limiti e alle condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.
2. Per tutte le questioni non contemplate dal presente regolamento o da altri atti del diritto dell'Unione, si applica la legge dello Stato in cui ha sede l'impresa comune Clean Sky 2.

Articolo 11

Valutazione

1. Entro il 31 dicembre 2017, la Commissione effettua una valutazione intermedia dell'impresa comune Clean Sky 2. La Commissione comunica le conclusioni della valutazione e le sue osservazioni al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2018.
2. Sulla base delle conclusioni della valutazione intermedia di cui al paragrafo 1, la Commissione può intervenire a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, o adottare qualsiasi altro provvedimento del caso.

3. Entro sei mesi dalla liquidazione dell'impresa comune Clean Sky 2, e in ogni caso al più tardi entro due anni dopo l'avvio della procedura di liquidazione di cui al punto 24 dello statuto, di cui all'allegato I, la Commissione procede a una valutazione finale dell'impresa comune Clean Sky 2. I risultati della valutazione finale sono inviati al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 12

Discarico

1. Il discarico per l'esecuzione del bilancio in relazione al contributo dell'Unione all'impresa comune Clean Sky 2 è parte del discarico dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, alla Commissione, in conformità alla procedura di cui all'articolo 319 del trattato.
2. L'impresa comune Clean Sky 2 coopera pienamente con le istituzioni coinvolte nella procedura di discarico e fornisce, se del caso, ogni informazione supplementare necessaria. In questo contesto, all'impresa comune può essere chiesto di essere rappresentata nelle riunioni delle istituzioni o organismi interessati e di coadiuvare l'ordinatore delegato della Commissione.

Articolo 13

Revisioni contabili ex post

1. Gli audit ex post per le spese relative alle azioni indirette sono effettuati dall'impresa comune Clean Sky 2 a norma dell'articolo [23] del regolamento (UE) n. ... [il programma quadro Orizzonte 2020] nell'ambito delle azioni indirette del programma quadro Orizzonte 2020.
2. Per questioni di coerenza, la Commissione può decidere di effettuare gli audit di cui al paragrafo 1. La Commissione può agire in tal senso solo in casi debitamente giustificati.

Articolo 14

Tutela degli interessi finanziari dei membri

1. Fatto salvo il punto 20, paragrafo 4, dello statuto, di cui all'allegato I, l'impresa comune Clean Sky 2 concede al personale della Commissione o ad altre persone autorizzate dalla Commissione o dall'impresa comune, oltre che alla Corte dei conti, l'accesso ai propri siti e locali nonché a tutte le informazioni, incluse quelle in formato elettronico, necessarie per condurre a buon fine gli audit.
2. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche in loco, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷ e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996¹⁸ al fine di determinare se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una convenzione o decisione o all'aggiudicazione di un appalto finanziato a norma della presente decisione.
3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, i contratti, gli accordi e le decisioni risultanti dall'applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, l'impresa comune Clean Sky 2, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali audit e indagini, secondo le rispettive competenze.
4. L'impresa comune Clean Sky 2 garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o facendo effettuare gli opportuni controlli interni ed esterni.

¹⁷ GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1.

¹⁸ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

5. L'impresa comune Clean Sky 2 aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini interne svolte dall'OLAF¹⁹. L'impresa comune Clean Sky 2 adotta le misure necessarie per agevolare l'espletamento di indagini interne da parte dell'OLAF.

Articolo 15

Riservatezza

Fatto salvo l'articolo 16, l'impresa comune Clean Sky 2 protegge le informazioni sensibili la cui divulgazione potrebbe pregiudicare gli interessi dei suoi membri o dei partecipanti alle sue attività.

Articolo 16

Trasparenza

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione²⁰, si applica ai documenti detenuti dall'impresa comune Clean Sky 2.
2. Il Consiglio di direzione adotta le modalità pratiche per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.
3. Fatto salvo l'articolo 10, le decisioni adottate dall'impresa comune Clean Sky 2 ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore europeo alle condizioni di cui all'articolo 228 del trattato.

¹⁹ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

²⁰ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

4. L'impresa comune Clean Sky 2 adotta le modalità pratiche per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale²¹.

Articolo 17

Regole in materia di partecipazione e diffusione

Il regolamento (UE) n. ... [norme in materia di partecipazione e divulgazione nell'ambito di Orizzonte 2020] si applica alle azioni finanziate dai 2 impresa comune Clean Sky. Conformemente a detto regolamento, l'impresa comune Clean Sky 2 è considerata un organismo di finanziamento e fornisce sostegno finanziario alle azioni indirette come indicato al punto 2 dello statuto di cui all'allegato I.

Articolo 18

Sostegno da parte dello Stato ospitante

Tra l'impresa comune Clean Sky 2 e lo Stato in cui è ubicata la sua sede può essere concluso un accordo amministrativo relativo ai privilegi e le immunità e alle altre forme di supporto fornite da tale Stato all'impresa comune Clean Sky 2.

²¹ GU L 264 del 25.9.2006, pagg. 13-19.

Articolo 19

Abrogazione e disposizioni transitorie

1. Il regolamento (CE) n. 71/2008 è abrogato con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2014.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le azioni avviate ai sensi del regolamento (CE) n. 71/2008, e gli obblighi finanziari connessi con tali azioni, continuano ad essere disciplinati da detto regolamento fino al loro completamento.

Le azioni derivanti dagli inviti a presentare proposte di cui ai piani d'attuazione annuali adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 71/2008, sono considerati come azioni avviate ai sensi di tale regolamento.

La valutazione intermedia di cui all'articolo 11, paragrafo 1, comprende una valutazione finale delle operazioni dell'impresa comune Clean Sky a norma del regolamento (CE) n. 71/2008.

3. Il presente regolamento non pregiudica i diritti e gli obblighi del personale assunto a norma del regolamento (CE) n. 71/2008.

I contratti di lavoro del personale di cui al primo comma possono essere rinnovati ai sensi del presente regolamento conformemente allo statuto dei funzionari.

In particolare, il direttore esecutivo nominato a norma del regolamento (CE) n. 71/2008, svolge per il periodo rimanente del mandato le funzioni di direttore esecutivo come stabilito dal presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2014. Le altre condizioni contrattuali rimangono invariate.

4. Salvo se diversamente concordato tra i membri a norma del regolamento (CE) n. 71/2008, tutti i diritti e gli obblighi, compresi attività, debiti e passività dei membri a norma del citato regolamento sono trasferiti ai membri a norma del presente regolamento.
5. Eventuali stanziamenti inutilizzati a norma del regolamento (CE) n. 71/2008, sono trasferiti all'impresa comune Clean Sky 2.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

STATUTO DELL'IMPRESA COMUNE CLEAN SKY 2

1 – Definizioni

- a) "associato", un soggetto giuridico selezionato ai sensi del regolamento (CE) n. 71/2008 che ha accettato il presente statuto firmando una lettera di approvazione e la cui appartenenza all'impresa comune è revocata non appena abbiano termine le azioni, alle quali partecipa e avviate ai sensi del regolamento (CE) n. 71/2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017;
- b) "partner principale", un soggetto giuridico che partecipa a un DTI o PIDA o ad attività trasversali che è stato selezionato in seguito a un invito, come indicato al punto 4, paragrafo 2, e ha accettato il presente statuto firmando una lettera di approvazione;
- c) "PIDA", una delle piattaforme innovative di dimostrazione degli aeromobili di cui al punto 11;
- d) "DTI", un dimostratore tecnologico integrato di cui al punto 11;
- e) "responsabile", il co-responsabile di un DTI o PIDA o attività trasversale;
- f) "affiliato partecipante", un soggetto affiliato quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento ... [norme di partecipazione a Orizzonte 2020] che svolge attività del pertinente responsabile, associato o partner principale, in conformità ai termini e le condizioni di cui alle pertinenti convenzioni di sovvenzione o decisioni;
- g) "attività trasversali" (AT), le azioni che hanno rilevanza per i vari DTI e/o PIDA e che richiedono un coordinamento e gestione trasversali per conseguire in modo ottimale gli obiettivi generali di Clean Sky;
- h) "VT", valutatore tecnologico.

2 — *Compiti*

L'impresa comune Clean Sky 2 svolge i seguenti compiti:

- a) sostenere finanziariamente le azioni indirette di ricerca e innovazione principalmente sotto forma di sovvenzioni;
- b) riunire una serie di DTI e PIDA sostenuti da attività trasversali, ponendo l'accento sulle tecnologie innovative e sullo sviluppo di dimostratori in scala reale;
- c) concentrare gli sforzi nell'ambito dei DTI, PIDA e attività trasversali su prodotti essenziali che possano contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione nei settori dell'ambiente e della competitività, come anche indicato nel libro bianco della Commissione del 2011²²;
- d) migliorare il processo di verifica delle tecnologie al fine di identificare e rimuovere gli ostacoli al futuro ingresso sul mercato;
- e) riunire le esigenze degli utilizzatori per orientare gli investimenti destinati alla ricerca e allo sviluppo verso soluzioni operative e commercializzabili;
- f) garantire l'attribuzione di contratti di fornitura, se del caso tramite gare d'appalto;
- g) mobilitare i fondi pubblici e privati necessari;
- h) garantire il collegamento fra le attività nazionali e internazionali nel settore tecnico dell'impresa comune Clean Sky 2, in particolare con l'impresa comune SESAR²³;
- i) incoraggiare la partecipazione di PMI alle sue attività, in linea con gli obiettivi del Settimo programma quadro e di Orizzonte 2020;
- j) sviluppare una stretta collaborazione e assicurare il coordinamento con le attività europee (in particolare nel contesto del programma quadro), nazionali e transnazionali collegate;

²² COM(2011) 144 definitivo: "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile".

²³ GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1.

- k) condurre attività di informazione, comunicazione, utilizzo e diffusione mediante l'attuazione, mutatis mutandis, delle disposizioni dell'articolo [22] del regolamento (UE) n. .../2013 [il programma quadro Orizzonte 2020], anche rendendo disponibili ed accessibili tramite un database elettronico Orizzonte 2020 comune le informazioni dettagliate sui risultati degli inviti a presentare proposte.
- l) svolgere qualsiasi altro compito necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

3 – Membri

- 1. I membri dell'impresa comune Clean Sky 2 sono elencati di seguito:
 - a) l'Unione, rappresentata dalla Commissione;
 - b) previa accettazione del presente statuto mediante una lettera di approvazione, i responsabili e gli associati elencati all'allegato II del presente regolamento e i partner principali da selezionare in conformità all'articolo 4, paragrafo 2.
- 2. I membri diversi dall'Unione sono indicati come "membri privati" dell'impresa comune Clean Sky 2.

4 – Variazioni della composizione dell'impresa comune

1. Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato al programma quadro Orizzonte 2020 può presentare domanda di adesione come partner principale all'impresa comune Clean Sky 2 in conformità al paragrafo 2, purché contribuisca al finanziamento di cui al punto 15 finalizzato a conseguire gli obiettivi dell'impresa comune Clean Sky 2 di cui all'articolo 2 del presente regolamento e accetti lo statuto dell'impresa comune Clean Sky 2.
2. I partner principali dell'impresa comune Clean Sky 2 e i loro affiliati sono selezionati mediante un invito aperto, non discriminatorio e concorrenziale e sulla base di una valutazione indipendente. Gli inviti sono determinati dalla necessità di capacità fondamentali per l'attuazione dei diversi programmi. Essi sono pubblicati sul sito internet di Clean Sky e comunicati attraverso il gruppo di rappresentanti degli Stati e altri canali al fine di garantire la più ampia possibile partecipazione.
3. Tutti i membri possono porre fine alla loro adesione all'impresa comune Clean Sky 2. La risoluzione acquista efficacia e diventa irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri. A partire da tale data, l'ex membro è esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli approvati o sostenuti dall'impresa comune Clean Sky 2 prima di porre fine all'adesione.
4. L'appartenenza all'impresa comune Clean Sky 2 non può essere ceduta a un terzo senza previo consenso scritto del consiglio di direzione.
5. L'impresa comune Clean Sky 2 pubblica sul proprio sito internet, immediatamente dopo qualsiasi cambiamento intervenuto nella sua composizione ai sensi del presente punto, un elenco aggiornato dei membri dell'impresa comune Clean Sky 2 e la data in cui entrano in vigore i cambiamenti in questione.
6. L'adesione degli associati decade automaticamente non appena sono concluse le azioni a cui partecipano avviate ai sensi del regolamento (CE) n. 71/2008 e al più tardi il 31 dicembre 2017.

5 – Organizzazione dell'impresa comune Clean Sky 2

1. Gli organi dell'impresa comune Clean Sky 2 sono:
 - a) il consiglio di direzione;
 - b) il direttore esecutivo;
 - c) il comitato direttivo;
 - d) il comitato scientifico;
 - e) il gruppo di rappresentanti degli Stati.
2. Il comitato scientifico e il gruppo di rappresentanti degli Stati sono organi consultivi dell'impresa comune Clean Sky 2.

6 — Composizione del consiglio di direzione

Il consiglio di direzione è così composto:

- a) un rappresentante della Commissione;
- b) un rappresentante di ciascun responsabile (leader);
- c) un rappresentante dei partner principali per ciascun DTI;
- c bis) un rappresentante degli associati per ciascun DTI;
- d) un rappresentante dei partner principali per ciascuna PIDA;

7 – Funzionamento del consiglio di direzione

1. Il rappresentante della Commissione detiene il 50% dei diritti di voto. Il voto della Commissione è indivisibile. Ogni altro rappresentante è in possesso di un numero uguale di voti. I rappresentanti si adoperano al meglio per raggiungere un consenso. In mancanza di consenso, il consiglio di direzione adotta le decisioni a maggioranza di almeno l'80% di tutti i voti, compresi i voti dei membri non presenti.
2. Il consiglio di direzione elegge il proprio presidente per un periodo di due anni.
3. Il Consiglio di direzione tiene le proprie riunioni ordinarie almeno due volte all'anno. Il consiglio può tenere riunioni straordinarie su richiesta della Commissione o di una maggioranza dei membri privati o del presidente. Le riunioni del consiglio di direzione sono convocate dal presidente si svolgono di norma nella sede dell'impresa comune Clean Sky 2.

Il direttore esecutivo ha il diritto di partecipare alle deliberazioni ma non ha diritto di voto.

Il presidente o il vicepresidente del gruppo di rappresentanti degli Stati ha diritto di partecipare alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatore.

Il consiglio di direzione può invitare altre persone a partecipare alle proprie riunioni in qualità di osservatori, in particolare i rappresentanti delle autorità regionali dell'Unione.

I rappresentanti dei membri non sono personalmente responsabili degli atti compiuti in qualità di rappresentanti del consiglio di direzione.

Il consiglio di direzione adotta il proprio regolamento interno.

Il consiglio di direzione adotta le misure transitorie del caso.

8 – Compiti del consiglio di direzione

1. Il consiglio di direzione ha piena responsabilità per quanto attiene all'orientamento strategico e al funzionamento dell'impresa comune Clean Sky 2 e assicura la supervisione dello svolgimento delle sue attività.
2. Il consiglio di direzione svolge in particolare i seguenti compiti:
 - a) valuta, accetta o respinge le domande di nuove adesioni in conformità al punto 4;
 - b) decide se porre fine all'appartenenza all'impresa comune di qualsiasi membro inadempiente;
 - c) adotta il regolamento finanziario dell'impresa comune Clean Sky 2, conformemente all'articolo 5 del presente regolamento;
 - d) adotta il bilancio annuale dell'impresa comune Clean Sky 2, compreso l'organigramma del personale indicando il numero di posti temporanei per gruppo di funzioni e per grado e il numero di agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati, espresso in equivalenti a tempo pieno;
 - e) esercita il potere di nomina nei confronti del personale in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento;
 - f) nomina o destituisce il direttore esecutivo o ne proroga il mandato, fornisce orientamento allo stesso e ne verifica le prestazioni;
 - g) approva la struttura organizzativa dell'ufficio del programma di cui al punto 10, paragrafo 5, sulla base di una raccomandazione del direttore esecutivo;
 - h) adotta il programma di lavoro e le previsioni di spesa corrispondenti, su proposta del direttore esecutivo e previa consultazione del comitato scientifico e del gruppo di rappresentanti degli Stati;

- i) approva il piano di attività supplementari di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento sulla base di una proposta dei membri privati e previa consultazione, se del caso, di un gruppo consultivo ad hoc;
- i bis) riceve e fornisce pareri in merito alla dichiarazione di cui all'articolo 4, punto 3.
- j) approva i conti annuali;
- k) approva il rapporto annuale di attività e le voci di spesa corrispondenti;
- l) adotta le misure adeguate per l'istituzione di una struttura di audit interno dell'impresa comune Clean Sky 2;
- m) garantisce procedure per inviti aperti e trasparenti, approva gli inviti e, se del caso, le relative regole per le procedure di presentazione, valutazione, selezione, aggiudicazione e revisione;
- n) approva l'elenco delle offerte o delle gare selezionate per il finanziamento sulla base di graduatorie preparate da un gruppo di esperti indipendenti;
- o) definisce la politica di comunicazione dell'impresa comune Clean Sky 2 su raccomandazione del direttore esecutivo;
- p) se del caso, stabilisce modalità di esecuzione in linea con l'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento;
- q) se del caso, stabilisce le norme relative al distacco degli esperti nazionali presso l'impresa comune Clean Sky 2 e all'utilizzo dei tirocinanti in linea con l'articolo 7 del presente regolamento;
- r) se del caso, istituisce gruppi consultivi in aggiunta agli organi dell'impresa comune Clean Sky 2;

- s) se del caso, sottopone alla Commissione qualsiasi richiesta di modifica del presente regolamento presentata da un qualsiasi membro dell'impresa comune Clean Sky 2;
- t) è responsabile di qualsiasi compito non esplicitamente attribuito a uno degli organi dell'impresa comune Clean Sky 2 che può decidere di affidare a uno di questi organi.

9 – Nomina, destituzione o proroga del mandato del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di direzione sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione a seguito di una procedura di selezione aperta e trasparente. Nella procedura di selezione la Commissione coinvolge, se del caso, gli altri membri dell'impresa comune Clean Sky 2.

In particolare, un'adeguata rappresentanza degli altri membri dell'impresa comune Clean Sky 2 è garantita nella fase di preselezione di tale procedura. A tal fine, i membri privati nominano di comune accordo un rappresentante oltre a un osservatore per conto del consiglio di direzione.

2. Il direttore esecutivo è un membro del personale ed è assunto come agente temporaneo dell'impresa comune Clean Sky 2 ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.

Per la conclusione del contratto con il direttore esecutivo, l'impresa comune Clean Sky 2 è rappresentata dal presidente del consiglio di direzione.

3. La durata del mandato del direttore esecutivo è di tre anni. Al termine di tale periodo la Commissione, affiancata se del caso dai membri privati, effettua una valutazione dei risultati conseguiti dal direttore esecutivo e dei compiti e delle sfide dell'impresa comune Clean Sky 2.

4. Il consiglio di direzione, su proposta della Commissione, che tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, può prorogare, per una volta e per non più di cinque anni, il mandato del direttore esecutivo.
5. Il direttore esecutivo, il cui mandato sia stato prorogato, non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.
6. Il direttore esecutivo può essere sollevato dal suo incarico solo con decisione del consiglio di direzione su proposta della Commissione, affiancata, se del caso, dai membri privati.

10 – Compiti del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è il responsabile principale della gestione quotidiana dell'impresa comune Clean Sky 2 conformemente alle decisioni del consiglio di direzione.
2. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'impresa comune Clean Sky 2. Risponde al consiglio di direzione.
3. Il direttore esecutivo dà esecuzione al bilancio dell'impresa comune Clean Sky 2.
4. In particolare, il direttore esecutivo svolge le seguenti funzioni in maniera indipendente:
 - a) prepara e presenta per adozione al consiglio di direzione il progetto di bilancio annuale, compreso il corrispondente organigramma del personale, indicando il numero di posti temporanei per ciascun grado e gruppo di funzioni e il numero di agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati, espresso in equivalenti a tempo pieno;
 - b) prepara e presenta per adozione al consiglio di direzione, il piano di lavoro e le previsioni di spesa corrispondenti;

- c) presenta al Consiglio di direzione per approvazione i conti annuali;
- d) prepara e presenta al Consiglio di direzione per approvazione la relazione annuale di attività e la spesa corrispondente;
- e) gestisce la composizione delle controversie in seconda istanza all'interno dei DTI, delle PIDA o delle AT;
- f) gestisce la composizione delle controversie in prima istanza all'interno dei DTI, delle PIDA o delle AT;
- g) supervisiona gli inviti a presentare proposte sulla base del contenuto e delle tematiche proposti dal pertinente comitato direttivo DTI/PIDA e in linea con gli obiettivi del programma e presenta per approvazione al consiglio di direzione l'elenco delle azioni selezionate per il finanziamento;
- h) firma singoli accordi o decisioni;
- i) firma i contratti di appalto;
- j) attua la politica di comunicazione dell'impresa comune Clean Sky 2;
- k) organizza, dirige e controlla le operazioni e il personale dell'impresa comune Clean Sky 2 entro i limiti della delega conferita dal consiglio di direzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento;
- l) istituisce un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e ne assicura il funzionamento e comunica al consiglio di direzione eventuali cambiamenti significativi apportati allo stesso;
- m) assicura l'esecuzione delle attività di valutazione e gestione del rischio;
- n) adotta ogni altra misura necessaria per valutare i progressi realizzati dall'impresa comune Clean Sky 2 nel conseguimento dei suoi obiettivi;
- o) svolge ogni altro compito affidato o delegato al direttore esecutivo dal consiglio di direzione;

- p) assicura il coordinamento fra i DTI, le PIDA e le attività trasversali e interviene in modo adeguato per gestire le interfacce, evitare indebite sovrapposizioni tra progetti e favorire le sinergie fra i DTI, le PIDA e le attività trasversali;
 - q) propone al consiglio di direzione adeguamenti del contenuto tecnico e assegnazioni di bilancio tra i DTI, le PIDA e le attività trasversali;
 - r) garantisce una comunicazione efficace tra il valutatore tecnologico, le PIDA e i DTI e assicura il rispetto dei termini per la trasmissione dei dati necessari al valutatore tecnologico;
 - s) presiede l'organo direttivo del valutatore tecnologico e garantisce che siano adottate tutte le misure adeguate per consentire al valutatore tecnologico di svolgere i suoi compiti, quali descritti al punto 12;
 - t) assicura il conseguimento degli obiettivi previsti e il rispetto del calendario fissato, coordina le attività dei DTI e delle PIDA e ne assicura il seguito e propone eventuali e opportune valutazioni degli obiettivi e del relativo calendario;
 - u) monitora i progressi dei DTI e delle PIDA verso il conseguimento degli obiettivi, sulla base in particolare delle valutazioni del valutatore tecnologico;
 - v) approva eventuali storni di bilancio inferiori al 10% delle dotazioni annue tra e all'interno dei DTI/PIDA;
 - w) organizza lo scambio di informazioni con il gruppo di rappresentanti degli Stati.
5. Il direttore esecutivo istituisce un ufficio del programma per l'esecuzione, sotto la sua responsabilità, di tutte le funzioni di supporto derivanti dal presente regolamento. L'ufficio del programma è composto da personale dell'impresa comune Clean Sky 2 e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) fornisce un sostegno alla messa a punto e alla gestione di un sistema di contabilità adeguato in conformità al regolamento finanziario dell'impresa comune Clean Sky 2;
- b) gestisce gli inviti come previsto dal piano di lavoro e gli accordi o decisioni e il relativo coordinamento;
- c) garantisce ai membri e gli altri organi dell'impresa comune Clean Sky 2 tutte le informazioni e il sostegno necessari per assolvere alle loro funzioni e rispondere alle loro specifiche richieste;
- d) svolge le funzioni di segretariato degli organi dell'impresa comune Clean Sky 2 e coadiuva gli eventuali gruppi consultivi istituiti dal consiglio di direzione.

11 – Comitati direttivi

1. Sono istituiti comitati direttivi per i seguenti DTI e PIDA:

- a) PIDA – aeromobili per passeggeri di grandi dimensioni;
- b) PIDA – aeromobili per il trasporto regionale;
- c) PIDA – aeromobili ad ala rotante;
- d) DTI – cellula;
- e) DTI – motori;
- f) DTI – sistemi.

I comitati direttivi dei seguenti DTI dell'impresa comune Clean Sky continuano a esistere e funzionare sulla base delle norme in vigore (per quanto riguarda la loro composizione, le riunioni, le funzioni e i regolamenti interni), quali definite nel regolamento (CE) n. 71/2008, fino al completamento delle azioni avviate in virtù dello stesso regolamento:

- g) DTI – aeromobile ad ala fissa intelligente;
- h) DTI – aeromobili ecologici per il trasporto regionale;
- i) DTI – aeromobili ad ala rotante ecologici;
- j) DTI – sistemi per operazioni ecologiche;
- k) DTI – motori ecologici e sostenibili;
- l) DTI – progettazione ecocompatibile.

2. Composizione:

ciascun comitato direttivo è composto:

- a) dal presidente – un rappresentante di grado elevato del/dei responsabile/i del DTI o PIDA;
- b) un rappresentante di ciascun partner principale del DTI o PIDA; rappresentanti dei responsabili di altri DTI o PIDA possono altresì partecipare;
- c) uno o più rappresentanti dell'ufficio del programma, quali designati dal direttore esecutivo.

3. Riunioni:

ciascun comitato direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi. Le riunioni straordinarie sono convocate su richiesta del presidente o del direttore esecutivo.

Un rappresentante della Commissione può partecipare ai lavori in veste di osservatore.

Possono essere invitati a partecipare altri membri che hanno interesse per i risultati del DTI o PIDA in questione.

4. Compiti:

ciascun comitato direttivo è investito dei seguenti compiti:

- a) orientare e monitorare le funzioni tecniche dei propri DTI o PIDA e adottare decisioni per conto dell'impresa comune Clean Sky 2 su questioni tecniche specifiche del pertinente DTI o PIDA in linea con le convenzioni di sovvenzione o decisioni;
- b) riferire al direttore esecutivo sulla base di indicatori di rendicontazione definiti dall'impresa comune Clean Sky 2;
- c) fornire tutti i dati necessari al valutatore tecnologico in un formato concordato con lo stesso valutatore tecnologico sulla base dei termini e delle condizioni del mandato conferito dal consiglio di direzione al valutatore tecnologico per lo svolgimento dei suoi compiti di valutazione;
- d) definire i piani d'attuazione annuali per i DTI/PIDA in linea con il piano di lavoro;
- e) proporre i contenuti degli inviti a presentare proposte;
- f) fornire consulenza per quanto riguarda gli inviti a presentare proposte che l'impresa comune deve pubblicare di concerto e in collaborazione con i membri interessati;
- g) stabilire l'ordine di rotazione dei rappresentanti dei partner principali nel consiglio di direzione; Le decisioni in materia sono adottate esclusivamente dai rappresentanti dei partner principali. I rappresentanti dei responsabili (leader) non hanno diritto di voto;
- h) gestire le controversie all'interno dei DTI/PIDA;
- i) proporre al direttore esecutivo le modifiche degli stanziamenti di bilancio nell'ambito del proprio DTI/PIDA.

5. Norme:

ciascun comitato direttivo adotta il proprio regolamento interno sulla base di un modello comune a tutti i comitati direttivi.

12 - Valutatore tecnologico e altre attività trasversali

1. La presenza di un valutatore tecnologico indipendente (come attività trasversale) è assicurata per l'intera durata dell'impresa comune Clean Sky 2.

Il valutatore tecnologico ha i seguenti compiti:

- a) monitorare e valutare l'impatto sociale e ambientale dei risultati tecnologici derivanti dai singoli DTI e PIDA nell'ambito di tutte le attività dell'impresa comune Clean Sky, quantificando specificamente i miglioramenti previsti in materia di riduzione dell'inquinamento sonoro e delle emissioni di gas serra e inquinanti nel settore dell'aviazione ottenibili applicando futuri scenari rispetto allo scenario di base;
 - b) fornire un feedback ai DTI e alle PIDA per consentire loro di ottimizzare le prestazioni in relazione ai rispettivi scopi e obiettivi;
 - c) fornire, tramite il direttore esecutivo, indicazioni al consiglio di direzione sugli impatti sociali e ambientali delle attività di Clean Sky per consentire allo stesso di adottare tutti i provvedimenti necessari per ottimizzare gli effetti benefici di tutti i programmi di Clean Sky, sulla base dei rispettivi scopi e obiettivi di alto livello;
 - d) comunicare periodicamente informazioni per il tramite dei membri, del direttore esecutivo e di altri organismi dell'impresa comune, sull'impatto delle risultati tecnologici dei DTI e delle PIDA.
2. L'organo direttivo del valutatore tecnologico è presieduto dal direttore esecutivo. La sua composizione e regolamento interno sono adottati dal consiglio di direzione sulla base di una proposta del direttore esecutivo.

3. Le attività trasversali di progettazione ecocompatibile e sul trasporto aereo di piccole dimensioni hanno ciascuna una commissione di coordinamento responsabile del coordinamento della rispettiva attività in cooperazione con i DTI e le PIDA. La commissione di coordinamento è presieduta dai rispettivi responsabili. La sua composizione e il suo regolamento interno sono adottati dal consiglio di direzione sulla base di una proposta del direttore esecutivo.

13 – Comitati scientifici

1. Il comitato scientifico è composto da un massimo di 12 membri. Il comitato elegge un presidente fra i suoi membri.
2. I membri rappresentano in modo equilibrato le competenze di livello mondiale di esperti provenienti dalle università, dall'industria e dagli organismi di regolamentazione. Collettivamente, i membri del comitato scientifico possiedono le necessarie competenze e conoscenze scientifiche riguardanti il settore tecnico essenziali per elaborare su base scientifica raccomandazioni strategiche per l'impresa comune Clean Sky 2.
3. Il consiglio di direzione stabilisce i criteri e il processo di selezione per la composizione del comitato scientifico e ne nomina i membri. Il consiglio di direzione tiene conto dei potenziali candidati proposti dal gruppo di rappresentanti degli Stati.
4. Il comitato scientifico espleta i seguenti compiti:
 - a) fornisce una consulenza sulle priorità scientifiche da inserire nei piani di lavoro;
 - b) fornisce un parere sulle realizzazioni scientifiche descritte nella relazione annuale di attività;
5. Il comitato scientifico si riunisce almeno una volta l'anno. Le riunioni sono convocate dal presidente.
6. Il comitato scientifico può, con l'accordo del presidente, invitare altre persone a partecipare alle proprie riunioni.

7. Il comitato scientifico stabilisce il proprio regolamento interno.

14 – Gruppo di rappresentanti degli Stati

1. Il gruppo di rappresentanti degli Stati è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di ciascun paese associato al programma quadro Orizzonte 2020. Il gruppo elegge un presidente e un vicepresidente fra i suoi membri.
2. Il gruppo di rappresentanti degli Stati si riunisce almeno due volte all'anno. Le riunioni sono convocate dal presidente. Il direttore esecutivo e il presidente del consiglio di direzione o i rispettivi rappresentanti partecipano alle riunioni.

Il presidente del gruppo di rappresentanti degli Stati può invitare altre persone a partecipare alle proprie riunioni in qualità di osservatori, in particolare i rappresentanti delle autorità regionali dell'Unione e i rappresentanti delle associazioni di PMI.

3. Il gruppo di rappresentanti degli Stati viene consultato e, in particolare, esamina le informazioni e fornisce pareri sui seguenti aspetti:
 - a) progressi compiuti nel programma dell'impresa comune Clean Sky 2 e nel conseguimento dei suoi obiettivi;
 - b) aggiornamento dell'orientamento strategico;
 - c) collegamenti con il programma quadro Orizzonte 2020;
 - d) piani di lavoro;
 - e) partecipazione delle PMI.
4. Il gruppo di rappresentanti degli Stati fornisce inoltre informazioni e funge da interfaccia con l'impresa comune Clean Sky 2 per gli aspetti seguenti:

- a) lo status dei pertinenti programmi di ricerca e innovazione nazionali o regionali e l'individuazione di possibili ambiti di cooperazione, compresa la diffusione di tecnologie aeronautiche;
 - b) misure specifiche adottate a livello nazionale o regionale riguardo a manifestazioni di divulgazione, workshop tecnici specializzati e attività di comunicazione.
5. Il gruppo di rappresentanti degli Stati può rivolgere, di propria iniziativa, raccomandazioni o proposte al consiglio di direzione in merito a questioni tecniche, gestionali o finanziarie nonché in merito a piani annuali, in particolare quando queste riguardano interessi nazionali o regionali.
- Il consiglio di direzione informa senza indebiti ritardi il gruppo di rappresentanti degli Stati del seguito da esso dato a tali raccomandazioni o proposte, ivi compresi i motivi per cui non vi è stato dato seguito.
- 5 bis. Il gruppo di rappresentanti degli Stati è regolarmente informato, tra l'altro sulla partecipazione ad azioni finanziate dall'impresa comune Clean Sky 2, sui risultati di ciascun invito e sull'attuazione di ciascun progetto, sulle sinergie con altri programmi dell'Unione pertinenti, sull'esecuzione del bilancio di Clean Sky 2.
6. Il gruppo dei rappresentanti degli Stati adotta il proprio regolamento interno.

15 – Fonti di finanziamento

1. L'impresa comune Clean Sky 2 è finanziata congiuntamente dall'Unione e da membri privati e relative entità affiliate mediante contributi finanziari versati a rate e contributi consistenti nei costi da essi sostenuti nell'attuazione di azioni indirette che non sono rimborsate dall'impresa comune Clean Sky 2.

2. I costi amministrativi dell'impresa comune Clean Sky 2 non devono superare 80 milioni di EUR e sono coperti da contributi finanziari divisi equamente su base annua tra l'Unione e i membri privati dell'impresa comune Clean Sky 2. L'eventuale parte inutilizzata del contributo per i costi amministrativi può essere messa a disposizione per coprire i costi operativi dell'impresa comune Clean Sky 2.
3. I costi operativi dell'impresa comune Clean Sky 2 sono coperti da:
 - a) un contributo finanziario dell'Unione;
 - b) contributi in natura da parte dei responsabili e partner principali e le loro entità affiliate consistenti nei costi da essi sostenuti nell'attuazione di azioni indirette sottratto il contributo dell'impresa comune Clean Sky 2 e qualsiasi altro contributo dell'Unione a tali costi.
4. Le risorse dell'impresa comune Clean Sky 2 iscritte a bilancio si compongono dei seguenti contributi:
 - a) i contributi finanziari dei membri ai costi amministrativi;
 - b) il contributo finanziario dell'Unione ai costi operativi;
 - c) eventuali redditi generati dall'impresa comune Clean Sky 2;
 - d) eventuali altri contributi finanziari, risorse ed entrate.

Gli eventuali interessi maturati sui contributi versati all'impresa comune Clean Sky 2 dai suoi membri sono considerati entrate.
5. Tutte le risorse dell'impresa comune Clean Sky 2 e le sue attività sono dedicate agli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento.

6. Tutte le risorse dell'impresa comune Clean Sky 2 e le sue attività sono dedicate al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
7. L'impresa comune Clean Sky 2 è proprietaria di tutte le attività da essa generate o che le sono trasferite ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente regolamento. Salvo quando l'impresa comune Clean Sky 2 sia liquidata a norma del punto 24, le eventuali eccedenze rispetto alle spese non sono versate ai membri dell'impresa comune Clean Sky 2.

16 – Ripartizione del contributo dell'Unione

1. Il contributo dell'Unione destinato ai costi operativi è ripartito come segue:
 - a) fino al 40% del totale del finanziamento dell'Unione è assegnato ai responsabili (leader) e ai loro affiliati partecipanti;
 - b) fino al 30% del totale del finanziamento dell'Unione è assegnato ai partner principali e ai loro affiliati partecipanti;
 - c) almeno il 30% del totale dei finanziamenti dell'Unione è assegnato mediante inviti a presentare proposte e bandi di gara. Particolare attenzione è rivolta all'esigenza di garantire la partecipazione adeguata delle PMI.
2. Il finanziamento di cui al paragrafo 1 è assegnato sulla base della valutazione delle proposte da parte di esperti indipendenti.
3. Una ripartizione indicativa dell'assegnazione del contributo dell'Unione a DTI/PIDA/azioni trasversali è indicata nell'allegato III del presente regolamento.

17 – Impegni finanziari

1. Gli impegni finanziari dell'impresa comune Clean Sky 2 non superano l'importo delle risorse finanziarie disponibili o imputate al bilancio dai suoi membri.

2. Gli impegni di bilancio possono essere frazionati in rate annuali. Ogni anno la Commissione e l'impresa comune Clean Sky 2 impegnano le diverse rate annuali tenendo conto dell'avanzamento delle azioni che beneficiano di un contributo finanziario, delle loro esigenze stimate e delle disponibilità di bilancio.

Il calendario indicativo per l'impegno delle diverse rate annuali è comunicato ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione.

18 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

19 – Pianificazione operativa e finanziaria

1. Il direttore esecutivo presenta per adozione al consiglio di direzione un progetto di piano di lavoro pluriennale o annuale comprendente un piano dettagliato delle attività di ricerca e di innovazione, delle attività amministrative e delle relative previsioni di spesa. Il progetto di piano di lavoro comprende inoltre il valore stimato dei contributi forniti in conformità al punto 15, paragrafo 3, lettera b).
2. Il piano di lavoro è adottato entro la fine dell'anno che precede la sua attuazione. Il piano di lavoro è pubblicato.
3. Il direttore esecutivo prepara il progetto di bilancio per l'anno successivo e lo sottopone al consiglio di direzione per adozione.
4. Il bilancio annuale per un determinato anno è adottato dal consiglio di direzione prima della fine dell'anno precedente.

5. Il bilancio annuale è adeguato per tenere conto dell'importo del contributo dell'Unione, quale indicato nel bilancio dell'Unione.

20 – Relazioni operative e finanziarie

1. Il direttore esecutivo comunica annualmente al consiglio di direzione i risultati conseguiti nell'esercizio delle sue funzioni conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune Clean Sky 2.

Entro il 15 febbraio di ogni anno il direttore esecutivo sottopone per approvazione del consiglio di direzione una relazione annuale di attività relativa ai progressi compiuti dall'impresa comune Clean Sky 2 nell'anno civile precedente, in particolare per quanto attiene al piano di lavoro. La relazione comprende tra l'altro informazioni sui seguenti elementi:

- a) ricerca, innovazione e altre azioni realizzate e le voci di spesa corrispondenti;
 - b) azioni presentate, con una ripartizione per tipo di partecipanti, comprese le PMI, e per paese;
 - c) azioni selezionate per il finanziamento, con una ripartizione per tipo di partecipanti, comprese le PMI, e per paese e indicante il contributo dell'impresa comune Clean Sky 2 ai singoli partecipanti e azioni.
2. Una volta approvata dal consiglio di direzione la relazione annuale di attività viene pubblicata.
 3. L'impresa comune Clean Sky 2 riferisce annualmente alla Commissione conformemente all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
 4. I conti dell'impresa comune Clean Sky 2 sono esaminati da un organismo di audit indipendente, come stabilito all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

I conti dell'impresa comune Clean Sky 2 non sono oggetto di esame da parte della Corte dei conti.

21 – Funzione di audit interno

Il revisore interno della Commissione esercita nei confronti dell'impresa comune Clean Sky 2 le stesse competenze esercitate nei confronti della Commissione.

22 – Responsabilità dei membri e assicurazioni

1. La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti dell'impresa comune Clean Sky 2 è limitata al contributo da loro già versato per i costi amministrativi.
2. L'impresa comune Clean Sky 2 sottoscrive le assicurazioni necessarie.

23 – Conflitto di interessi

1. L'impresa comune Clean Sky 2, i suoi organi e il suo personale evitano ogni conflitto di interesse per l'attuazione delle loro attività.
2. Il consiglio di direzione può adottare norme per prevenire e gestire i conflitti di interesse applicabili ai suoi membri, organismi e personale. Esse contengono disposizioni specifiche per evitare un conflitto di interessi da parte dei rappresentanti dei membri che siedono nel consiglio di direzione.

24 – Liquidazione

1. L'impresa comune Clean Sky 2 è liquidata al termine del periodo di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
2. La procedura di liquidazione è avviata automaticamente nel caso in cui la Commissione o tutti i membri privati recedano dall'impresa comune Clean Sky 2.
3. Ai fini della procedura di scioglimento dell'impresa comune Clean Sky 2, il consiglio di direzione nomina uno o più liquidatori, che si attengono alle decisioni del consiglio di direzione.
4. All'atto della liquidazione dell'impresa comune Clean Sky 2, i suoi attivi sono utilizzati per coprire le passività e le spese legate alla liquidazione. Eventuali eccedenze sono distribuite fra i membri al momento della liquidazione, proporzionalmente al loro contributo finanziario all'impresa comune Clean Sky 2. Qualsiasi eccedenza a favore dell'Unione è restituita al bilancio dell'Unione.
5. Viene istituita una procedura ad hoc al fine di assicurare l'adeguata gestione di un accordo concluso o di una decisione adottata dall'impresa comune Clean Sky 2, nonché di ogni contratto di appalto di durata superiore a quella dell'impresa comune Clean Sky 2.

MEMBRI PRIVATI DELL'IMPRESA COMUNE CLEAN SKY 2;

1. RESPONSABILI (LEADER):

1. AgustaWestland SpA e AgustaWestland Limited
2. Airbus SAS
3. Alenia Aermacchi SpA
4. Dassault Aviation SA
5. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) e.V.
6. EADS-CASA
7. Eurocopter SAS
8. Evektor
9. Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V
10. Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH
11. MTU Aero Engines AG
12. Piaggio Aero Industries
13. Rolls-Royce Plc.
14. SAAB AB
15. Safran SA
16. Thales Avionics SAS

2. ASSOCIATI

Elenco degli associati dell'impresa comune Clean Sky a norma del regolamento (CE) n. 71/2008, che sono anche membri dell'impresa comune Clean Sky 2 a norma del presente regolamento fino al completamento delle loro azioni avviate nell'ambito del regolamento (CE) n. 71/2008 del Consiglio²⁴.

1. LMS International NV
2. Micromega Dynamics
3. EPFL Ecole Polytechnique Lausanne
4. ETH Zurich
5. Huntsman Advanced Materials
6. RUAG Schweiz AG
7. University of Applied Sciences NW Switzerland (FHNW)
8. DIEHL Aerospace
9. DLR
10. EADS Deutschland GmbH
11. HADEG Recycling GmbH
12. MTU Aero Engines
13. Aeronova Aerospace SAU

²⁴ Il presente elenco si basa sull'allegato II del regolamento (CE) n. 71/2008, aggiornato sulla base delle convenzioni di sovvenzione firmate dall'impresa comune Clean Sky.

14. Aeronova Engineering Solutions
15. Aeronova Manufacturing Engineering
16. ITP
17. EADS France
18. ONERA
19. Zodiac ECE
20. Zodiac Intertechnique
21. Zodiac Aerazur
22. HAI
23. IAI
24. Aerosoft
25. Avio
26. CIRA
27. CSM
28. DEMA
29. FOX BIT
30. IMAST
31. Piaggio Aero Industries
32. Politecnico di Torino

33. Università degli Studi Di Napoli "Federico II" Polo delle Scienze e della Tecnologia
34. Selex ES
35. SICAMB SPA
36. Università di Bologna
37. Università degli Studi di Pisa
38. ATR
39. ELSIS
40. University of Malta
41. Aeronamic
42. Airborne Technology Centre
43. KIN Machinebouw B.V.
44. Eurocarbon
45. Fokker Aerostructures B.V.²⁵
46. Fokker Elmo
47. Green Systems for Aircraft Foundation (GSAF)
48. Igor Stichting IGOR
49. Microflown Technologies
50. NLR

²⁵ Precedentemente Stork Aerospace.

51. Stichting NL Cluster for ED
52. Stichting NL Cluster for SFWA
53. Sergem Engineering
54. GKN Aerospace Norway²⁶
55. TU Delft
56. Universiteit Twente
57. PZL - Świdnik
58. Avioane Craiova
59. INCAS
60. Romaero
61. Straero
62. GKN Aerospace Sweden AB²⁷
63. CYTEC²⁸
64. Cranfield University
65. QinetiQ
66. University of Nottingham

²⁶ Precedentemente Volvo Aero Norge AS.

²⁷ Precedentemente Volvo Aero Corporation.

²⁸ Precedentemente UMECO Structural Materials (DERBY) Limited. Precedentemente Advanced Composites Group (ACG).

Ripartizione indicativa del contributo dell'Unione ai DTI/PIDA/Azioni trasversali

	100%
PIDA	
Aeromobili per passeggeri di grandi dimensioni	32%
Aeromobili per il trasporto regionale	6%
Aeromobili ad ala rotante	12%
DTI	
Cellule di aeromobili	19%
Motori	17%
Sistemi	14%
Attività trasversali	
Valutatore tecnologico	1% dei summenzionati valori PIDA/ITD
Attività trasversale sulla progettazione ecocompatibile	2% dei summenzionati valori PIDA/ITD
Attività trasversale sul trasporto aereo di piccole dimensioni	[...] 4% dei summenzionati valori PIDA/ITD